



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 29 novembre 2016
(OR. en)

10962/16

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0150 (NLE)**

**ACP 102
WTO 189
COLAC 50
RELEX 601
AGRI 394
PECHE 265**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo nell'ambito dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, riguardo all'istituzione di un comitato speciale per l'agricoltura e la pesca

DECISIONE (UE) 2016/... DEL CONSIGLIO

del

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo nell'ambito dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, riguardo all'istituzione di un comitato speciale per l'agricoltura e la pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra¹ (l'"accordo"), è stato firmato il 15 ottobre 2008 ed è applicato a titolo provvisorio dal 29 dicembre 2008.
- (2) A norma dell'articolo 230, paragrafo 4, dell'accordo, il comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo può istituire e dirigere comitati speciali chiamati a trattare questioni di sua competenza.
- (3) Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 37 dell'accordo, dovrebbe essere istituito un comitato speciale per l'agricoltura e la pesca per gestire in maniera più efficace le questioni relative all'agricoltura e alla pesca, come convenuto nelle precedenti riunioni del comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo.
- (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo in merito all'istituzione di un comitato speciale per l'agricoltura e la pesca.
- (5) La posizione dell'Unione in sede di comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo dovrebbe basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ GU L 289 del 30.10.2008, pag. 3.

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell'Unione, in sede di comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo nell'ambito dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, riguardo all'istituzione di un comitato speciale per l'agricoltura e la pesca si fonda sul progetto di decisione del comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo allegato alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione in sede di comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo possono concordare modifiche tecniche del progetto di decisione senza che sia necessaria un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a, il

Per il Consiglio

Il presidente

PROGETTO

**DECISIONE n. .../2016
DEL COMITATO CARIFORUM-UE
PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO**

del

**istituito dall'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM,
da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra,
concernente l'istituzione di un comitato speciale per l'agricoltura e la pesca**

IL COMITATO CARIFORUM-UE PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO,

visto l'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, in particolare l'articolo 230, paragrafo 4, lettera a),

visto il regolamento interno del comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo, adottato dal Consiglio congiunto CARIFORUM-UE il 17 maggio 2010 con decisione n. 1/2010, in particolare l'articolo 11,

considerando che è opportuno istituire un comitato speciale per l'agricoltura e la pesca per conseguire gli obiettivi delle disposizioni relative all'agricoltura e alla pesca dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra ("l'accordo"),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. È istituito il comitato speciale CARIFORUM-UE per l'agricoltura e la pesca per svolgere le funzioni di cui all'articolo 2.
2. Il comitato speciale CARIFORUM-UE per l'agricoltura e la pesca riunisce le parti e consente loro di scambiarsi esperienze, informazioni e migliori pratiche e consultarsi in merito a tutte le questioni connesse agli obiettivi di cui alla parte II, titolo I, capo 5, dell'accordo e pertinenti agli scambi commerciali tra le parti.

Articolo 2

Il comitato speciale per l'agricoltura e la pesca:

- a) segue in generale tutti gli aspetti del capo 5 (Agricoltura e pesca) della parte II, titolo I, dell'accordo;
- b) segue in generale tutti gli altri aspetti dell'accordo relativi all'agricoltura e alla pesca, tra cui i seguenti settori della parte II, titolo I (Scambi commerciali):
 - i) capo 1, concernente tutte le questioni relative agli scambi di prodotti agricoli e della pesca, comprese le tariffe;
 - ii) capo 3, articolo 28 (Sovvenzioni alle esportazioni agricole);
 - iii) capo 6 (Ostacoli tecnici al commercio) per quanto concerne i prodotti dell'agricoltura e della pesca; nonché
 - iv) capo 7 (Misure sanitarie e fitosanitarie) per quanto concerne i prodotti dell'agricoltura e della pesca;

- c) segue in generale tutti gli aspetti del titolo IV, capo 2 (Innovazione e proprietà intellettuale), per quanto concerne i prodotti dell'agricoltura e della pesca, compresi gli articoli 145 (Indicazioni geografiche) e 149 (Varietà vegetali);
- d) instaura un dialogo sulle questioni relative all'agricoltura e alla pesca, anche nei seguenti ambiti:
 - i) produzione, consumo e scambi di prodotti agricoli ed evoluzione dei rispettivi mercati dei prodotti agricoli e della pesca;
 - ii) promozione degli investimenti e del trasferimento delle conoscenze nei settori dell'agricoltura, dell'alimentazione e della pesca nel CARIFORUM , anche a livello di attività su piccola scala;
 - iii) disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca;
 - iv) discussione dei cambiamenti politici e istituzionali necessari a sostenere la trasformazione dei settori agricolo e della pesca, nonché l'elaborazione e l'attuazione di politiche regionali in materia di agricoltura, produzione alimentare, sviluppo rurale e pesca, nella prospettiva dell'integrazione regionale;
 - v) nuove tecnologie, ricerca e innovazione e politiche e misure riguardanti la qualità; nonché
 - vi) sviluppi della politica commerciale riguardante beni e prodotti agricoli tradizionali, quali le banane, il rum, il riso e lo zucchero;

- e) assiste il comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo svolgendo le seguenti funzioni:
- i) sovrintende all'attuazione e alla corretta applicazione delle disposizioni dell'accordo relative all'agricoltura e alla pesca e ne è responsabile; discute e raccomanda le priorità di cooperazione in tale ambito;
 - ii) controlla le eventuali future modifiche delle disposizioni dell'accordo relative all'agricoltura e alla pesca e valuta la loro applicazione;
 - iii) adotta provvedimenti per evitare e risolvere le controversie che possono insorgere circa l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni dell'accordo riguardanti l'agricoltura e la pesca, conformemente alle disposizioni della parte III;
 - iv) discute e interviene per agevolare gli scambi, gli investimenti e le opportunità economiche tra le parti nei settori dell'agricoltura e della pesca; nonché
 - v) discute ogni eventuale questione riguardante le disposizioni dell'accordo relative all'agricoltura e alla pesca e qualsiasi aspetto che possa condizionare il conseguimento degli obiettivi dell'accordo;
- f) formula raccomandazioni per il comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo al fine di migliorare l'attuazione e il funzionamento delle disposizioni dell'accordo relative all'agricoltura e alla pesca.

Articolo 3

Il comitato speciale per l'agricoltura e la pesca è composto da rappresentanti della Commissione, da una parte, e da rappresentanti della direzione del CARIFORUM e degli Stati del CARIFORUM firmatari, dall'altra.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il

Fatto a ..., il

*Per il comitato CARIFORUM-UE
per il commercio e lo sviluppo*
